

*Corso di preparazione al Concorso docenti 2020*

## **LEGISLAZIONE E NORMATIVA SCOLASTICA**

*19 febbraio 2020*

Rel.: avv. *Luna Ambrosino*

# INDICE

---

1. La scuola nella Costituzione
2. Legge n. 107/2015 (c.d. «La Buona Scuola»)
3. Autonomia scolastica
4. Governance delle istituzioni scolastiche
5. Stato giuridico del docente

# 1. LA SCUOLA NELLA COSTITUZIONE

---

Il **diritto all'istruzione** è garantito nella parte I della Costituzione (*Diritti e doveri dei cittadini* artt. 13 – 54), in particolare con le seguenti previsioni:

- **libertà d'insegnamento** (art. 33, comma 1, Cost.);
- **presenza di scuole statali per tutti i tipi, ordini e gradi di istruzione** (art. 33, comma 2, Cost.);
- **libero accesso all'istruzione scolastica senza alcuna discriminazione** (art. 34, comma 1 Cost.);
- **obbligatorietà e gratuità dell'istruzione dell'obbligo** (art. 34, comma 2 Cost.).

# 1. LA SCUOLA NELLA COSTITUZIONE

---

L'art. 33, 1° comma, della Costituzione sancisce che

**l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.**

*«L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.»*

(Art. 33 Cost.)

# 1. LA SCUOLA NELLA COSTITUZIONE

---

La **libertà di insegnamento**, diritto individuale garantito a tutti i docenti di ogni ordine e grado, comprende qualunque manifestazione, anche isolata, del proprio pensiero che riguardi l'arte e la scienza ed è considerata «una prosecuzione ed espansione» della libertà della scienza e dell'arte (Corte Costituzionale, sent. n. 240 del 1972).

La libertà di insegnamento implica anche che «non esistono né arte né scienza ufficiale o di stato» (Corte Costituzionale, sent. n. 77 del 1964).

# 1. LA SCUOLA NELLA COSTITUZIONE

---

L'impostazione costituzionale è confermata anche a livello di legge ordinaria nel Testo Unico

Istruzione, all'art. 1:

*«La libertà d'insegnamento è intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente ed è diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni»*

(art. 1 D.Lgs. 16/04/1994, n. 297 - T.U. Istruzione)

# 1. LA SCUOLA NELLA COSTITUZIONE

---

La libertà di insegnamento, tuttavia, incontra alcuni limiti alla sua libera esplicazione, quali la **tutela degli studenti** (considerata un corollario della tutela dell'infanzia e della gioventù prevista dall'art. 31 Cost.), il rispetto del **buon costume** (che va rapportato alla tipologia di insegnamento e alla tipologia di studenti), dell'**ordine pubblico** (cioè le regole di carattere fondamentale che disciplinano la nostra convivenza), della **pubblica incolumità**.

# 1. LA SCUOLA NELLA COSTITUZIONE

---

La Costituzione, inoltre, delinea la regolamentazione della scuola dal punto di vista strutturale:

l'**art. 33 Cost.**, infatti, stabilisce che allo Stato compete in via generale la predisposizione dei mezzi di istruzione e la creazione delle norme generali in materia.

Anche per la scuola, pertanto, vale il **principio di legalità** stabilito dall'**art. 97 Cost.**, secondo cui i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge ed in modo tale da garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

# 1. LA SCUOLA NELLA COSTITUZIONE

---

*«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.*

*Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.*

*Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.»*

*(Art. 97 Cost.)*

# 1. LA SCUOLA NELLA COSTITUZIONE

---

- Il principio di **buon andamento** si articola nel principio di **efficacia**, ovvero la capacità di raggiungere gli obiettivi, e in quello di **economicità**, cioè l'ottimizzazione del rapporto tra risorse e risultati.
- Il principio di **imparzialità** esprime il dovere di particolare trasparenza, imponendo un corretto apprezzamento e un'accurata valutazione complessiva delle situazioni di fatto e degli interessi sui quali incide concretamente l'amministrazione nell'espletare la sua attività.
- L'ultimo comma dell'art. 97 Cost. stabilisce che **ai pubblici impieghi si acceda mediante concorso**.

## 2. LEGGE N. 107/2015 (c.d. «LA BUONA SCUOLA»)

---

La **Legge n. 107/2015**, promulgata il 13 luglio 2015, è composta da un unico articolo di 212 commi e intende disciplinare **l'autonomia delle istituzioni scolastiche**, dotando le stesse delle **risorse umane, materiali e finanziarie, nonché di flessibilità, necessarie a realizzare le proprie scelte formative e organizzative** (art. 1, co. 1-4).

## 2. LEGGE N. 107/2015 (c.d. «LA BUONA SCUOLA»)

---

In particolare, prevede l'introduzione della programmazione triennale dell'offerta formativa (**PTOF**), nel quale le scuole sono tenute a indicare il **fabbisogno di personale docente e ATA** (per quest'ultimo, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal D.P.R. 119/2009), nonché **le infrastrutture e le attrezzature materiali** di cui necessitano per l'espansione dell'**offerta formativa**.

## 2. LEGGE N. 107/2015 (c.d. «LA BUONA SCUOLA»)

---

L'**offerta formativa** deve tendere al **potenziamento**:

- **dell'insegnamento linguistico in italiano e in altre lingue europee** (anche tramite l'utilizzo della metodologia CLIL),
- **delle competenze matematiche, logiche e scientifiche, artistiche e musicali, giuridiche, economiche e digitali.**

## 2. LEGGE N. 107/2015 (c.d. «LA BUONA SCUOLA»)

---

Vanno perseguiti, inoltre:

- un maggior **sviluppo delle discipline motorie,**
- **il contrasto alla dispersione scolastica e alla discriminazione,**
- **l'incremento dell'alternanza scuola-lavoro,**
- **la riduzione del numero di alunni per classe,**

## **2. LEGGE N. 107/2015 (c.d. «LA BUONA SCUOLA»)**

---

- **l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda (L2) per alunni e studenti di cittadinanza e/o di lingua non italiana,**
- **la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo,**
- **l'educazione alla parità di genere,**
- **la definizione di un sistema di orientamento.**

## 2. LEGGE N. 107/2015 (c.d. «LA BUONA SCUOLA»)

---

Il piano, predisposto dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione definiti dal dirigente scolastico, è **adottato** dal consiglio di istituto (art. 1, co. 5-7, 12-17 e 19).

## 2. LEGGE N. 107/2015 (c.d. «LA BUONA SCUOLA»)

---

La legge dispone che **l'organico docente** sia ripartito dal direttore di ogni ufficio scolastico regionale fra gli ambiti territoriali presenti nella regione e assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel piano triennale dell'offerta formativa, nel limite, comunque, delle risorse disponibili.

Inoltre, la Legge 107/2015 ha previsto la costituzione di **reti fra scuole dello stesso ambito territoriale**, finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e attività amministrative, alla realizzazione di progetti o iniziative didattiche, educative, sportive, culturali, di interesse territoriale.

## 2. LEGGE N. 107/2015 (c.d. «LA BUONA SCUOLA»)

---

Il personale della **dotazione organica dell'autonomia**, secondo il testo della legge, è tenuto ad assicurare prioritariamente la **copertura dei posti vacanti e disponibili** (art. 1, co. 63-77) e potrà essere utilizzato per **supplenze temporanee** fino a 10 giorni (art. 1, co. 85);

## 2. LEGGE N. 107/2015 (c.d. «LA BUONA SCUOLA»)

---

La legge 107/2015, inoltre, attribuisce al dirigente scolastico il compito di conferire **incarichi triennali ai docenti** assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dagli stessi e valorizzando il curriculum, le competenze professionali ed eventuali colloqui. [Attualmente sospesa la cosiddetta “chiamata diretta”, in discussione un DDL specifico]

I criteri adottati per il conferimento, gli incarichi conferiti e il curriculum dei docenti devono essere **pubblicati sul sito internet delle scuole**.

In ogni caso, nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico deve dichiarare **l'assenza di rapporti di parentela o affinità**, entro il secondo grado, con i docenti stessi.

Gli incarichi riguardano prioritariamente posti comuni e posti di sostegno vacanti e disponibili e sono rinnovati, purché in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa.

## 2. LEGGE N. 107/2015 (c.d. «LA BUONA SCUOLA»)

---

La legge 107/2015 ha indicato **nuove regole per l'accesso ai ruoli del personale docente.**

In particolare:

- fino a totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, l'accesso continuerà ad avvenire attingendo per il 50% alle stesse e, per il 50% alle graduatorie di merito;
- potranno partecipare solo i candidati in possesso dell'abilitazione;
- conseguiranno la nomina i candidati che si collocheranno in posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso; il numero degli idonei non potrà superare il 10% del numero dei posti banditi;
- le graduatorie avranno validità al massimo triennale;
- saranno banditi concorsi specifici per i posti di sostegno (art. 1, co. 109-113).

[Regole in parte riviste con i nuovi Concorsi a seguito di accordi con le OO.SS.]

## 2. LEGGE N. 107/2015 (c.d. «LA BUONA SCUOLA»)

---

La legge ha poi disposto l'istituzione di un **fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo** (c.d. *bonus merito*).

Secondo la versione originaria della norma, le risorse, ripartite su base territoriale, dovevano essere assegnate dal dirigente scolastico sulla base di criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti ed effettuando una motivata valutazione.

E' stata tuttavia recentemente prevista una modifica legislativa, che, a decorrere dal 01.01.2020, renderà le risorse destinate al bonus merito sottoposte alla contrattazione integrativa.

## 2. LEGGE N. 107/2015 (c.d. «LA BUONA SCUOLA»)

---

Per quanto riguarda, invece, le novità introdotte con riferimento agli **studenti**, il testo della legge prevede, fra l'altro:

- la possibilità per le scuole di attivare, nel secondo biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, **insegnamenti opzionali**, che sono parte del percorso dello studente (art. 1, co. 28);
- il rafforzamento del **collegamento fra scuola e lavoro**, attraverso l'introduzione di una durata minima dei percorsi di alternanza negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei) (art. 1, co. 33-44) e la possibilità per le scuole di dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità, al fine di favorire lo **sviluppo della didattica laboratoriale** (art. 1, co. 60);

## 2. LEGGE N. 107/2015 (c.d. «LA BUONA SCUOLA»)

---

- la possibilità di svolgere **attività educative, culturali, artistiche e sportive** negli edifici scolastici nei periodi di sospensione dell'attività didattica (art. 1, co. 22);
- lo sviluppo delle **competenze digitali** (art. 1, co. 56-59).

[NB. I percorsi di alternanza hanno cambiato nome, sono diventati PTCO con un numero ridotto di ore obbligatorie]

Tutte le esperienze maturate dallo studente durante gli studi, nonché le esperienze formative svolte in ambito extrascolastico (quali sport, attività culturali e di volontariato) saranno inserite nel Curriculum dello studente, di cui si terrà conto nel corso del colloquio dell'esame di maturità (art. 1, co. 28 e 30).

### 3. AUTONOMIA SCOLASTICA

---

L'autonomia scolastica è definita all'interno del DPR 275/1999, come **“garanzia di pluralismo culturale che si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti”**.

### 3. AUTONOMIA SCOLASTICA

---

Il regolamento che disciplina l'autonomia delle istituzioni scolastiche è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 (“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21 della legge 59/97”) con applicazione dal 1° settembre 2000.

Fino a tale data, tuttavia, le istituzioni scolastiche hanno esercitato l'autonomia ai sensi del D. M. n. 251 del 29 maggio 1998 (“Programma nazionale di sperimentazione dell’organizzazione scolastica”).

### 3. AUTONOMIA SCOLASTICA

---

L'**autonomia organizzativa** (art. 5 D.P.R. n. 275/99) consente di offrire al servizio scolastico **flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia e di realizzare l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, anche attraverso l'introduzione e la diffusione di tecnologie innovative.**

L'autonomia si estende, pertanto, all'adattamento del calendario scolastico, pur rispettando la programmazione plurisettimanale dell'orario in non meno di 5 giorni settimanali e il monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

### 3. AUTONOMIA SCOLASTICA

---

L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione.

Si esplica, quindi, nella libera modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di **ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, in rapporto alle esigenze formative del territorio**, sia pur nell'ambito di forme progettuali coerenti con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio e possibilità di adattamenti del calendario scolastico in sede di Piano dell'offerta formativa (art. 5).

### 3. AUTONOMIA SCOLASTICA

---

L'**autonomia didattica** (art. 4 D.P.R. n. 275/99) è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere.

Si sostanzia nella **scelta libera e programmata di metodologia, strumenti didattici, organizzazione e tempi di insegnamento**, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti.

### 3. AUTONOMIA SCOLASTICA

---

Lo scopo è il perseguimento delle finalità generali del sistema nazionale di istruzione, promuovendo la **crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscendo e valorizzando le diversità e le potenzialità di ciascuno.**

Lo strumento principale nel quale si traduce e si caratterizza l'Autonomia didattica è il Piano dell'offerta formativa, sintesi dei diversi bisogni, interessi e responsabilità.

Il Piano dell'offerta formativa descrive così l'intera realtà didattica della scuola, sia in termini di organizzazione e regole della didattica, che di corsi di studio attivati ed è per sua natura dinamico e dialettico. L'art. 3 del DPR 275/1999, in materia di Piano dell'offerta formativa, è stato novellato dalla legge 107/2015.

### 3. AUTONOMIA SCOLASTICA

---

Lo scopo è il perseguimento delle finalità generali del sistema nazionale di istruzione, promuovendo la **crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscendo e valorizzando le diversità e le potenzialità di ciascuno.**

Lo **strumento principale** nel quale si traduce e si caratterizza l'Autonomia didattica è il **Piano dell'offerta formativa**, sintesi dei diversi bisogni, interessi e responsabilità. Esso descrive l'intera realtà didattica della scuola, sia in termini di organizzazione e regole della didattica, che di corsi di studio attivati ed è per sua natura dinamico e dialettico.

(L'art. 3 del DPR 275/1999, in materia di Piano dell'offerta formativa, è stato novellato dalla legge 107/2015.)

## 4. GOVERNANCE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

---

Gli organi collegiali sono gli organismi di autogoverno e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto.

Sono composti da rappresentanti delle varie componenti scolastiche e la loro funzione è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto).

## 4. GOVERNANCE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

---

A norma degli art. 5 e successivi del T.U. gli organi collegiali sono:

- Il Consiglio di intersezione nelle scuole dell'infanzia;
- Il Consiglio di Interclasse nelle scuole primarie;
- Il Consiglio di Classe negli Istituti di istruzione secondaria;
- il Collegio dei docenti;
- Il Consiglio di circolo e d'Istituto e la Giunta esecutiva;
- Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti;
- Le assemblee studentesche e dei genitori.

## 4. GOVERNANCE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

---

### ORGANI COLLEGIALI

```
graph TD; OC[ORGANI COLLEGIALI] --> ODC[ORGANI DELIBERATIVI E CONSULTIVI]; OC --> CD[COLLEGIO DEI DOCENTI  
Dirigente scolastico e docenti]; OC --> CC[CONSIGLIO DI CLASSE]; ODC --> CI[CONSIGLIO DI ISTITUTO  
Dirigente scolastico  
Docenti  
Genitori  
Studenti  
Personale ATA]; ODC --> GE[GIUNTA ESECUTIVA  
Dirigente scolastico  
DSGA  
Docenti  
Genitori  
Studenti  
Personale ATA]; CC --> AP[APERTO  
Docenti  
Studenti  
Genitori]; CC --> CH[CHIUSO  
Docenti];
```

#### ORGANI DELIBERATIVI E CONSULTIVI

#### COLLEGIO DEI DOCENTI Dirigente scolastico e docenti

#### CONSIGLIO DI CLASSE

#### CONSIGLIO DI ISTITUTO

Dirigente scolastico  
Docenti  
Genitori  
Studenti  
Personale ATA

#### GIUNTA ESECUTIVA

Dirigente scolastico  
DSGA  
Docenti  
Genitori  
Studenti  
Personale ATA

#### APERTO

Docenti  
Studenti  
Genitori

#### CHIUSO

Docenti

## 5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

---

Con l'espressione

**stato giuridico del personale della scuola**

va inteso l'insieme delle

**norme giuridiche che regolano il rapporto di servizio**

ovverosia le norme relative all'assunzione, all'attività di prestazione professionale e alla

cessazione dal servizio.

## 5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

---

In particolare, il rapporto di lavoro del personale docente rientra nell'ambito del **pubblico impiego** ed è disciplinato dalla **contrattazione collettiva**, tranne i casi di esclusione previsti dalla legge.

In sede di contrattazione collettiva la pubblica amministrazione è rappresentata dall'**ARAN**, l'**Agenzia per la rappresentanza negoziale**.

Il contratto concluso da quest'ultima con le **Organizzazioni Sindacali del comparto scuola** è volto a disciplinare il rapporto di lavoro sia dal punto di vista **normativo** (orario, qualifiche e mansioni, stabilità del rapporto), sia dal punto di vista **economico** (retribuzione, trattamenti di anzianità).

## 5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

---

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola statale si applica al personale docente (sia a tempo indeterminato che determinato) di tutti gli ordini e i gradi, educativo e ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA).

Il personale docente, i direttori didattici, i dirigenti scolastici e gli ispettori tecnici hanno impieghi non cumulabili con altri rapporti di pubblico impiego (**incompatibilità**). Il personale docente, tuttavia, può esercitare la **libera professione, previa autorizzazione del direttore didattico o dirigente**, a condizione che l'attività in questione sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio.

## 5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

---

Il personale docente è titolare di una serie di **diritti** che consentano la regolare esplicazione dell'attività d'insegnamento.

Il docente, ad esempio, per poter esercitare la propria funzione, ha **diritto all'assegnazione di una classe**.

Il personale docente, inoltre, **non può essere allontanato dalla sede di servizio né privato del posto se non nei casi espressamente previsti dalla legge (e dalla contrattazione collettiva: trasferimento per servizio, sospensione, destituzione)**.

## 5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

---

Per quanto riguarda il **trattamento economico**, il docente ha diritto a una prestazione periodica in denaro cui la Pubblica Amministrazione è tenuta verso l'impiegato, come corrispettivo del servizio prestato.

Esso è costituito da una somma annua, corrisposta a rate mensili posticipate cui si aggiungono alcune indennità.

Tale stipendio ha carattere retributivo e quindi va commisurato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dall'impiegato.

## 5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

---

Esiste, inoltre, un **diritto alla carriera e alla progressione economica**.

Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra, infatti, potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione.

Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio.

## 5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

---

Al personale docente spettano, inoltre, i **diritti sindacali** previsti dallo Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970), esteso a tutti i comparti del pubblico impiego e fonte dei diritti sindacali dei lavoratori.

Tra le più importanti libertà sindacali, pertanto, al personale scolastico spettano:

- **l'aspettativa per motivi sindacali.** Il personale della scuola che ricopre cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale, ha la possibilità di essere collocato in aspettativa per motivi sindacali;
- **i permessi sindacali.** Il personale che non sia collocato in aspettativa è, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzato ad assentarsi dalla scuola per il tempo necessario per presenziare alle riunioni degli organi collegiali o per l'espletamento della normale attività sindacale (v. D.P.C.M. 27-10-1994, n. 770);

## 5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

---

- **il diritto di affissione.** Le organizzazioni sindacali del personale della scuola possono disporre in ogni sede di istituzione scolastica gratuitamente di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti o stampati conformi alle disposizioni sulla stampa e contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale;
- **il diritto di riunione e di assemblea.** Il personale della scuola gode del diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni, nonché del diritto di svolgere assemblee sindacali in locali scolastici durante l'orario di lavoro salvo il caso in cui in quello stesso orario debbano essere effettuati esami o scrutini finali. Per il personale docente, in ciascuna scuola o istituto, può essere tenuta, di norma, un'assemblea al mese e comunque non più di due;

## 5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

---

- **il diritto ad avere rappresentanze sindacali** nei luoghi di lavoro nelle forme consentite dalla legge;
- **il diritto di sciopero.** Il personale della scuola ha diritto a scioperare, rientrando questa libertà in quelle concesse a tutti i lavoratori dalla Costituzione. La questione dello sciopero del personale scolastico, tuttavia, assume degli aspetti peculiari per la forte conflittualità degli interessi contrapposti: **l'interesse alla massima libertà possibile nell'esercizio del diritto di sciopero dell'insegnante e l'interesse alla massima continuità possibile nella erogazione del servizio da parte dell'organizzazione scolastica**, presupposto per la continuità dell'azione educativa.

## 5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

---

La Legge 12-6-1990, n. 146 contenente norme per "*garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali*" afferma anche l'esigenza di garantire, in caso di sciopero, i servizi di asili nido e scuola materna, nonché gli scrutini di fine anno. I soggetti che promuovono lo sciopero devono prevedere che una quota di lavoratori si astenga dall'agitazione, al fine di garantire un "servizio minimo" e l'effettuazione delle prestazioni indispensabili;

- **il diritto alle ferie.** La disciplina delle ferie risulta dall'art. 13 del CCNL 2007, che prevede un periodo di ferie retribuito per ogni anno di servizio del dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Durante tale periodo gli spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per le prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario.

## 5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

---

Il personale della scuola ha diritto a **32 giorni di ferie** più 4 giorni di festività soppresse da fruirsi nel periodo di chiusura delle istituzioni scolastiche, ovvero durante il periodo di sospensione dell'attività didattica.

Ai neoassunti nella scuola spettano **30 giorni di ferie** più 4 giorni di festività soppresse per i primi tre anni di servizio.

Il diritto alle ferie è **irrinunciabile**, rispondendo all'esigenza costituzionalmente protetta di garantire, anche nell'interesse dell'Amministrazione, l'integrità fisica e psichica del dipendente per il logorio conseguente alla prestazione continua del lavoro;

## 5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

---

- **il diritto a permessi e assenze.** Tutte le ipotesi di assenza sono ora definite, nella disciplina contrattuale, "permessi retribuiti" ed "assenze per malattia".

I **permessi retribuiti** sono fruibili nel corso di ciascun anno scolastico per i seguenti motivi:

- partecipazione a concorsi ed esami (8 giorni all'anno);
- lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado (3 giorni per ciascun evento luttuoso);
- gravi motivi personali o familiari debitamente documentati o autocertificati in base alle leggi vigenti (3 giorni all'anno);

## 5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

---

- matrimonio (15 giorni consecutivi);
- assistenza a persona handicappata convivente secondo le previsioni dell'art. 33, comma 3, della L. 104/92 (3 giorni al mese);
- astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice madre nel corso del primo anno di vita del bambino e successivamente fino al compimento del terzo anno di età (30 giorni all'anno)\*\*.

[NB. La normativa sul “congedo parentale” si evolve con provvedimenti specifici varati dal governo, vedi possibilità di rinunciare ai due mesi precedenti la data presunta del parto per effettuarli successivamente]

## 5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

---

### **\*\*LAVORATRICI MADRI\*\***

La legge 30-12-1971, n. 1204, inoltre, tutela le lavoratrici madri e prevede due forme di astensione dal lavoro. Una è obbligatoria e si verifica durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi successivi al parto. Trascorso il periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice madre può, invece, assentarsi entro il primo anno di vita del bambino per un periodo di sei mesi e durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni dietro presentazione del certificato rilasciato dal medico di fiducia. Deve trattarsi di malattia acuta e non cronica, tenuto conto della frequenza delle malattie del bambino durante la prima infanzia. I periodi di astensione facoltativa sono computati nell'anzianità di servizio, ma non sono validi agli effetti delle ferie e della 13<sup>a</sup> mensilità.

## 5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

---

Entro il primo anno di età del bambino, il personale femminile ha facoltà di chiedere la riduzione dell'orario di servizio (art. 10 L. n. 1204/71). La *ratio* della disposizione legislativa che ha previsto tali periodi di riposo è quella di assicurare alla lavoratrice madre le condizioni necessarie per la prestazione di cure indispensabili al bambino con particolare riguardo alle esigenze della nutrizione.

Per quanto riguarda le **assenze per malattia**, il dipendente assente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di **diciotto mesi** nel quale sono computati anche gli altri periodi di assenza per lo stesso episodio morboso verificatosi nel triennio precedente.

## 5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

---

In casi di particolare gravità, il lavoratore assente per malattia può usufruire di un periodo di assenza ulteriore pari ad altri 18 mesi. Se tuttavia l'accertamento delle condizioni di salute del lavoratore assente fa ritenere che questi sia **permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro** l'amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla **risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso**, ovvero può collocarlo fuori ruolo e **utilizzarlo in altri compiti** tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.

## 5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

---

L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere **comunicata** all'istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, o, dai direttori didattici e dai dirigenti, all'ufficio territoriale competente, tempestivamente e comunque **non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica**, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.

## 5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

---

Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il **certificato medico di giustificazione dell'assenza** con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine cada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo [**NB. Attualmente sostituito da protocollo telematico del medico curante**].

Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare

## 5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

---

nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, **dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.**

Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

**(art. 17 CCNL 2007 – Assenze per malattia).**

## 5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

---

**Permessi brevi**: compatibilmente con le esigenze di servizio, ai dipendenti possono essere concessi, per particolari **esigenze personali** e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla **metà dell'orario giornaliero individuale di servizio** e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono a unità minime che siano orarie di lezione. (**art. 16 CCNL 2007**);

- **diritto all'aspettativa**. è una modificazione temporanea del rapporto di impiego e consiste nella **sospensione dell'obbligo da parte del personale di prestare servizio** e di esercitare le funzioni del proprio ufficio. Può essere richiesta per motivi **di famiglia, di lavoro, personali e di studio**.

## 5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

---

Ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e delle leggi speciali, l'aspettativa per motivi familiari è disposta, a seguito di presentazione di domanda motivata e documentata all'organo competente ad emanare il provvedimento, ovvero il Provveditore agli studi per il personale direttivo, il Direttore didattico o Preside per il personale docente.

Su tale domanda l'Amministrazione ha un ampio potere discrezionale. L'interessato infatti non può vantare un diritto alla sua concessione, bensì un semplice interesse legittimo da valutarsi da parte dell'Amministrazione, in relazione alle esigenze di servizio. L'aspettativa concessa, può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio; i motivi della revoca debbono essere enunciati nel provvedimento.

## 5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

---

Durante l'aspettativa per motivi di famiglia, il rapporto di servizio deve considerarsi sospeso.

Il personale interessato **non ha diritto ad alcuna retribuzione** ed il tempo trascorso in aspettativa **non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.**

Un periodo di aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno.

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano ai fini della determinazione del periodo di durata massima (due anni e mezzo), quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore ai sei mesi.

## 5. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

---

Il personale che cessa dalla posizione di aspettativa ha l'anzianità di ruolo che gli spetta, dedotto il tempo trascorso in aspettativa. Il personale docente che sia stato collocato in aspettativa per un periodo non inferiore a 150 gg. continuativi, e rientri in servizio dopo il 30 aprile è utilizzato nella scuola di titolarità in supplenze o per svolgimento di altri compiti comunque connessi con il funzionamento della scuola (attività parascolastiche, corsi di recupero o di sostegno etc.).

**Grazie per l'attenzione!**